

N. 10-117 Sen.  
N. 202/13 Rep.  
N. F.N.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

T.M.  
S. Fe  
D. Barberis

SEZIONE II CIVILE

Il Collegio composto da:

Carlo Crivelli- Presidente

Nicoletta Ongania- Consigliere

Maria Caterina Chiulli- Consigliere relatore

SENTENZA

V

Nella causa civile iscritta al n 2806/2010 r.g.

Promossa da:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 30 ottobre 2006 La **A** Compagnia di  
Assicurazione), sostenendo di aver indennizzato la sua assicurata **B**  
del danno conseguente ad un furto di medicinali affidati per il  
trasporto da **C** a **D**, avvenuto nel magazzino di questa  
ultima, conveniva in giudizio il depositario **C** il trasportatore **D**  
i, chiedendone la condanna al pagamento di euro 15.898,71.

V

Si costituivano in giudizio entrambe le convenute sollevando eccezioni di  
prescrizione, di carenza di legittimazione attiva dell'assicurazione e passiva  
della **C**, nonché contestando la **D** la competenza per

territorio del Tribunale di Milano.

Il giudice di prime cure accoglieva la domanda nei confronti di **C** condannandola al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, mentre respingeva quella proposta nei confronti di **D**.  
Avverso tale sentenza proponeva appello la **C** chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Si costituivano **A** nonché **D** chiedendone invece la conferma.

La causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 30/1/2013 con contestuale assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.

Come primo motivo di impugnazione l'appellante ritiene errata la qualificazione giuridica del contratto stipulato tra **B** e la **C**, ritenuto un negozio di deposito, in quanto il giudice di prime cure avrebbe dato la prevalenza alla mera denominazione formale del contratto ed omesso di considerare il complesso delle clausole e delle obbligazioni in esso contenute ed assunte dalla appellante nei confronti della **B**.

L'argomento di doglianza appare non condivisibile e tanto alla luce della lettura delle varie clausole contrattuali che non lascia dubbi in merito al fatto che la prestazione principale oggetto del contratto risulti quella di deposito: difatti emerge che l'oggetto primario, fondamentale e assolutamente prevalente dell'accordo appare proprio l'obbligazione di custodire in deposito i prodotti commercializzati dalla **B**, il cui interesse principale era preminentemente quello di poter contare e di avere a disposizione un magazzino dotato di

particolari standard di conservazione e protezione dei prodotti farmaceutici.

In tal senso si può evidenziare la clausola 2 del contratto che descrive attività tipica di magazzinaggio-deposito e di custodia, quale ad esempio il possesso di autorizzazioni igienico sanitarie, nonché gli altri commi del medesimo articolo negoziale i quali fanno specifico riferimento a misure di sicurezza e di conservazione dei prodotti in celle frigorifero.

Sebbene quindi il contratto sia da qualificarsi come contratto misto in quanto, accanto a tale obbligazione prevalente di deposito, erano contemplate pure altre prestazioni relative al trasporto, anche mediante consegna dei beni ad altro vettore (si legga la clausola 10), è evidente che l'aspetto predominante della pattuizione negoziale risulta quello relativo alla prestazione di deposito.

Parte appellante ritiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare quella giurisprudenza del Supremo Collegio ( Cass. 22828/2012) che, se per un verso ammette che in caso di contratto misto vada applicata la teoria dell'assorbimento o della prevalenza, precisa però come non debba essere esclusa ogni rilevanza giuridica anche agli altri elementi, ai quali si dovranno applicare le norme proprie del contratto cui appartengono, in quanto compatibili con quella prevalente.

Da un lato la pronuncia richiamata esprime una possibilità di applicazione delle discipline diverse, relative ai difformi negozi contenuti nel contratto misto, solo allorchè ciò sia concretamente possibile; per l'altro la decisione richiamata non appare correttamente invocata nel caso di specie, laddove in realtà la parte appellante vuole in tal modo far applicare quale normativa prevalente quella del trasporto, e tanto ai fini dell'applicabilità del termine di prescrizione breve

cui all'articolo 2951 codice civile, trascurando del tutto invece la predominante natura di contratto di deposito della pattuizione in esame.

Per le ragioni sopra dette sicuramente la prestazione obbligatoria principale assunta dall'appellante è da ritenersi quella del deposito, mentre quella relativa al trasporto risulta eventuale e secondaria.

Di talché è corretta la qualificazione giuridica individuata dal giudice di prime cure, con conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinaria.

La parte appellante sostiene altresì che la sentenza di primo grado sia errata nel punto in cui ha ritenuto **A** dotata di legittimazione attiva in merito alla pretesa risarcitoria, e tanto perché la merce sarebbe stata consegnata al vettore **D** con la conseguenza che quindi con tale dazione la proprietà sarebbe stata trasferita in capo al compratore.

Ne sarebbe derivato quindi che la **B** venditrice non aveva più alcun diritto sui medicinali sottratti, passati in proprietà del destinatario della merce, e non poteva quindi più validamente trasferire alcun diritto al risarcimento alla compagnia di assicurazione, in quanto lo stesso spettava ormai al destinatario-compratore.

Tale tesi appare da disattendere in quanto la norma applicabile al caso di specie è certamente l'articolo 1689 del codice civile: la merce difatti non è stata consegnata al destinatario, né è stata richiesta dallo stesso; ne consegue quindi che la proprietà è rimasta in capo al venditore **B** che validamente ha potuto cedere i propri diritti di credito alla **A**.

Appare tuttavia pacifico in causa che il furto sia avvenuto dopo la consegna dei medicinali al vettore **D**, e precisamente mentre la stessa giaceva

presso i magazzini di quest'ultima in attesa di essere caricata per il viaggio e la consegna al destinatario.

Il depositario certamente risponde della merce durante la fase del deposito, ma nel caso di specie il contratto tra l'appellante e la **B** cedente del diritto al risarcimento doveva ritenersi ormai concluso ed addirittura in corso un differente contratto, di trasporto o quantomeno misto di deposito e di trasporto, con un differente soggetto obbligato, la **D**, incaricata della consegna.

Pertanto al momento della sottrazione della merce gli obblighi del depositario Pieffe erano venuti a cessare.

Non si comprende quindi in base a quale responsabilità negoziale e in base a quale riferimento contrattuale l'appellante dovesse essere ritenuta dal giudice di primo grado responsabile e tenuta al risarcimento per il furto della merce, avvenuto pacificamente non durante l'esecuzione del contratto stipulato tra **B** e la **C** posto dall'attrice a fondamento delle proprie pretese, bensì in un momento successivo, durante l'esecuzione del differente contratto di trasporto stipulato tra l'appellante e la **D**.

La appellante aveva correttamente adempiuto quindi alla propria prestazione derivante dal contratto misto di cui si è detto e nell'affidamento della merce al vettore non è riscontrabile alcuna condotta negoziale in alcun modo censurabile e fonte di responsabilità risarcitoria a carico della **C**.

Il Tribunale è quindi incorso in errore sia nel ritenere sussistente una responsabilità quale depositaria della **C** laddove il contratto di deposito si era già concluso, con il termine della prestazione assunta dall'appellante nei

confronti della **B**; sia nell' escludere qualsiasi responsabilità a carico della **D**, o in virtù del contratto di trasporto, nel quale, alla luce dei documenti sub 6, la **B** risulta mittente che si avvale del vettore **I**, o quantomeno ai sensi dell'articolo 2043 codice civile, come prospettato in via alternativa dall'attore, pervenendo invece al rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.

Tuttavia La **A** non ha svolto alcun appello incidentale, neppure condizionato, in merito al capo della sentenza che ha per l'appunto respinto la richiesta risarcitoria nei confronti della **D**; parimenti nessuna altra parte ha impugnato tale punto della decisione, di talché in merito al rigetto della domanda ed alla conseguente reiezione della pretesa risarcitoria nei confronti della **D** si è formato giudicato.

In conclusione si deve ritenere fondato l'appello svolto dalla **C**, con conseguente riforma della sentenza nella parte in cui la stessa ha condannato l'appellante al risarcimento del danno nei confronti della cessionaria La **A**, non risultando dal contratto tra la **C** e la **B** alcuna pattuizione in base alla quale la **C** avrebbe dovuto rispondere di perdita, distruzione o danneggiamento dei prodotti durante il trasporto, peraltro eseguito da terzi soggetti.

La condanna alle spese segue la soccombenza in applicazione del disposto dell'art. 91 cpc, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.

Per quanto concerne le spese legali del giudizio di primo grado, sostenute dalla **C**, ~~le stesse andranno liquidate in applicazione delle tabelle forensi~~ all'epoca in vigore.

Quanto a quelle del giudizio di appello, andranno individuate sulla base dei parametri indicati dal DM 140/12 in vigore nonché della natura e della complessità della controversia, come da dispositivo, quanto ai compensi professionali.

Non vengono liquidate voci di spesa in quanto non adeguatamente documentate dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:

In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata n.10953/2009 del Tribunale di Milano, respinge le domande proposte nei confronti di **C** srl dalla La **A** di Assicurazioni).

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Condanna parte appellata **A** alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte appellante **C** srl, che si liquidano per il primo grado in euro 248 per spese, euro 2000 per onorari ed euro 1000 per diritti, oltre spese generali, Iva e cpa; per il presente grado di giudizio in € 4.600 per compensi professionali, oltre ad Iva e Cpa.

Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio il 7/5/2013

Il Presidente




Il Consigliere rel.

Maria Caterina Chiulli



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Daniela BERSELLI



CORTE D'APPELLO MILANO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, 29 MAG 2013



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Daniela BERSELLI

